

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA QUALIFICAZIONE DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA A MEZZO AUTOVETTURA (TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE)

INDICE

CAPO I°: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 - Definizioni

CAPO II°: COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

- Art. 4 - Composizione e nomina
- Art. 5 - Modalità di funzionamento
- Art. 6 - Funzioni della Commissione

CAPO III°: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 7 - Titoli per l'esercizio del servizio
- Art. 8 - Cumulo dei titoli
- Art. 9 - Ambiti operativi territoriali
- Art. 10 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

CAPO IV°: SISTEMA AUTORIZZATIVO

- Art. 11 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 12 - Impedimenti soggettivi
- Art. 13 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 14 - Contenuto del bando
- Art. 15 - Commissione di concorso
- Art. 16 - Attività della Commissione di concorso
- Art. 17 - Titoli preferenziali
- Art. 18 - Presentazione delle domande
- Art. 19 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 20 - Inizio del servizio
- Art. 21 - Registro comunale

CAPO V°: TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. - 22 Trasferimento del titolo per atto fra vivi
- Art. - 23 Trasferimento del titolo a causa di morte

CAPO VI°: MODALITA' DEL SERVIZIO

- Art. 24 - Caratteristiche del Servizio Taxi e N.C.C.
- Art. 25 - Uso collettivo del taxi
- Art. 26 - Stazionamento taxi
- Art. 27 - Pubblicità del servizio taxi
- Art. 28 - Radio taxi
- Art. 29 - Turni del Servizio Taxi

- Art. 30 - Stazionamento N.C.C.
- Art. 31 - Sospensione del Servizio per ferie - Assenze - Aspettative e Distacchi
- Art. 32 - Sostituzione alla guida nel Servizio Taxi
- Art. 33 - Collaborazione familiare
- Art. 34 - Trasporto disabili
- Art. 35 - Tariffe taxi

CAPO VII°: OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art. 36 - Obblighi per i conducenti
- Art. 37 - Divieti per i conducenti
- Art. 38 - Codice di comportamento
- Art. 39 - Tutela della privacy

CAPO VIII°: CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE -VERIFICHE

- Art. 40 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 41 - Verifica delle autovetture
- Art. 42 - Veicoli di scorta

CAPO IX°: ILLECITI E SANZIONI

- Art. 43 - Sanzioni pecuniarie
- Art. 44 - Sospensione della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 45 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

CAPO X°: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 46 - Contingente di licenza taxi e autorizzazioni per autonoleggio
- Art. 47 - Carta dei servizi
- Art. 48 - Entrata in vigore
- Art. 49 - Rinvio

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato a sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21 e in applicazione delle direttive di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20, disciplina, nell'ambito delle competenze comunali e nel quadro dell'ordinamento vigente, il trasporto di persone mediante i seguenti autoservizi pubblici non di linea:

- servizio di taxi con autoveicolo;
- servizio di autonoleggio con conducente.

2. Il servizio taxi con conducente mediante natanti, ugualmente previsto dalle leggi soprarrichiamate, è invece disciplinato con altro, distinto regolamento, che si raccorda strettamente con il presente: i due regolamenti costituiscono, nel loro insieme, la disciplina integrata degli autoservizi pubblici non di linea, a livello locale.

3. Le funzioni comunali in materia sono esercitate con il preciso obiettivo di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea, con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

4. Ai procedimenti previsti dal presente provvedimento si applicano le norme generali di cui alla legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni e al regolamento comunale in materia, e quelle sull'autocertificazione di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 2

Principi

1. Il trasporto pubblico non di linea nel Comune di Cremona è svolto nel rispetto del generale principio costituzionale della libertà della circolazione, nonché dei seguenti principi:

- eguaglianza e imparzialità: deve essere garantita l'accessibilità alla mobilità senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni, nonché apprestando progressivamente le iniziative adeguate a tutela dei soggetti anziani ed invalidi;
- continuità: deve essere garantita la continuità e la regolarità dei servizi (fatta eccezione per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore);
- partecipazione: il Comune s'impegna a consultare ed ascoltare le associazioni degli utenti-consumatori su tutte le questioni che riguardano il servizio, individuando nella commissione di cui al capo II la sede privilegiata di dialogo;
- efficienza ed efficacia: il Comune s'impegna ad esercitare i propri poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui al presente regolamento, in un'ottica di continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli stessi;
- qualità dei servizi: devono essere costantemente assicurati standard qualitativi adeguati, prestando sempre la massima attenzione alla soddisfazione dell'utenza.

Art. 3 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intendono:

- per **“autoservizi pubblici non di linea”**, quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente, nel seguito denominato N.C.C., così come definiti agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 21 del 1992.

Tali autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure, nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

- per **“titolo”**, l'atto rilasciato dal Comune, che abilita all'esercizio dell'attività, e che è costituito, dalla licenza, per il servizio taxi, e dall'autorizzazione per il servizio di autonoleggio.

2. Si applicano, inoltre, le altre definizioni previste dalle norme vigenti.

CAPO II COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Art. 4 Composizione e nomina

1. La Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone non di linea, di seguito definita anche come “Commissione” o “Commissione Consultiva” è istituita con un provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2. E' composta da:

- Sindaco con funzioni di Presidente, o suo delegato.
- Due esponenti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, da queste designati.
- Un rappresentante delle Associazioni degli utenti e dei consumatori presenti a livello locale, da queste designato anche congiuntamente.
- Il Responsabile del Servizio competente.
- Il Comandante della Polizia Municipale.

Di ogni componente dovrà essere nominato anche un sostituto, che partecipi alle attività della commissione, in assenza del componente effettivo.

3. Le sedute della Commissione possono essere di prima e di seconda convocazione. La riunione in seduta di prima convocazione è valida quando sia presente la metà più uno dei componenti.

4. La riunione in seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale, ed è valida quando sono presenti almeno tre componenti. La seduta di seconda convocazione è convocata, di norma, dopo almeno 24 ore dalla prima.

5. La Commissione dura in carica 4 anni ed i suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa dell'ente o dell'organizzazione, che li ha designati.

6. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle organizzazioni non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio competente.

8. Qualora un argomento da trattare in Commissione concerna interessi personali di uno o più componenti, o di loro parenti e affini entro il IV° grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione, sia alla votazione.

9. La Commissione può essere integrata, di volta in volta, a richiesta del Presidente o di almeno 3 componenti, da rappresentanti di Enti, Organismi ed Uffici Diversi, in relazione all'oggetto da trattare, e senza diritto di voto.

Art. 5 Modalità di funzionamento

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta se ne presenti la necessità, o su richiesta di almeno quattro componenti.

2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta. Nei casi di urgenza motivata, è sufficiente che la convocazione sia comunicata 24 ore prima della data stabilita.

3. La Commissione opera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e si esprime validamente con la metà più uno dei presenti.

4. L'astensione equivale a voto contrario ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione.

Art. 6 Funzioni della commissione

1. Alla Commissione spettano le seguenti funzioni:

- a) disciplina ed alle problematiche del settore degli autoservizi pubblici non di linea, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, Provinciale ed eventualmente alla Regione;
- b) formulare proposte relative all'organico comunale delle licenze e delle autorizzazioni da destinare al Servizio taxi e di N.C.C.;
- c) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulle richieste comunali di assegnazione di nuove licenze;
- d) avanzare proposte in materia di tariffe per l'esercizio del Servizio Taxi e N.C.C.
- e) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su provvedimenti comunali con cui sono fissate le tariffe di cui alla precedente lettera d);
- f) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulla formazione e variazione di norme regolamentari;
- g) formulare proposte in materia di turni ed orari del Servizio Taxi;
- h) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su provvedimenti comunali con i quali vengono fissati i turni e gli orari di cui alla lettera precedente;
- i) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su eventuali richieste di cui all'art. 10.

2. Inoltre, il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

CAPO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 7 Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. Il Servizio di Taxi è esercitato direttamente dal titolare, che può avvalersi o di collaboratori familiari o di sostituti temporanei, purchè in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. Il Servizio di N.C.C. può essere svolto direttamente dal titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
4. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio della propria attività possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente.
5. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al punto 4, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento in capo agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte del Comune.
6. Gli organismi associativi di cui ai precedenti commi sono altresì tenuti a depositare all'ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati, dando tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.

Art. 8 Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di due autorizzazioni per ciascun operatore.

Art. 9

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, qualunque sia la destinazione, fermo restando che la prestazione del servizio di taxi oltre il territorio comunale è facoltativa.

Art. 10

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione di cui al precedente art. 4, i veicoli immatricolati nel servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
3. L'espletamento di detti servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni

CAPO IV SISTEMA AUTORIZZATORIO

Art. 11

Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in conformità a quanto previsto dalla l. 6.3.1998 n. 40;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 sezione autovetture;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- d) essere iscritto all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- f) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti;
- g) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- i) aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro (per l'autorizzazione di N.C.C.).

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C., oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 12

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni, salvi i casi di riabilitazione.

Art. 13

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del Servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
2. L'indizione del concorso da parte del Comune avviene entro centottanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti con cui sono stati determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente ai sensi della vigente normativa. Del relativo bando è data notizia anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Comune, su un quotidiano locale e sul sito internet del Comune.
3. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo comma 1 lettere d) – e) – g) – h) – i), che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione a ruolo di qualsiasi analogo elenco di Stato della CEE.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.

Art. 14

Contenuto del bando

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono:
 - a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro cui deve essere presentata la domanda.

Art. 15

Commissione di concorso

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni che si rendono disponibili la Giunta comunale nomina un'apposita commissione di concorso composta nel modo seguente:
 - a) responsabile del Servizio competente, in qualità di Presidente
 - b) Comandante della Polizia Municipale
 - c) un rappresentante dell'Ufficio Traffico.

2. Possono essere nominati i supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti della Commissione, che intervengono alle sedute nelle ipotesi di impedimento degli effettivi.
3. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4/2° comma.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente del Servizio competente.

Art. 16

Attività della commissione di concorso

1. La Commissione di concorso, prima di procedere all'esame delle singole domande, stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale; quindi, valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di N.C.C., le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità di cui al successivo art. 18.
2. La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio taxi e per il servizio N.C.C., sulla base dei titoli preferenziali di cui all'art. 17. Qualora in sede di valutazione si verifichi una situazione di parità, verrà tenuta in considerazione la data di presentazione della domanda ed in subordine si procederà al sorteggio.
3. La graduatoria ha validità 1 anno dalla data della sua approvazione.
4. I posti d'organico che si rendano vacanti, nel corso dell'anno di validità della graduatoria, devono essere coperti utilizzando la stessa graduatoria fino al suo esaurimento.

Art. 17

Titoli preferenziali

1. Nell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
 - a) aver svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno 6 mesi continuativi negli ultimi 3 anni, oppure aver esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di titolare, di collaboratore familiare - dipendente o socio in un'impresa di noleggio per analogo periodo;
 - b) aver svolto l'attività per un periodo di almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni;
 - c) aver svolto il servizio per un periodo inferiore ai 6 mesi negli ultimi 3 anni;
 - d) l'essere iscritto nelle liste di collocamento;
 - e) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 18

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per N.C.C. sono presentate al Sindaco, in bollo, nel rispetto tassativo dei termini previsti dal bando, indicando:

- generalità del richiedente;
- luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza e domicilio;
- codice fiscale;
- insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 12;
- iscrizione al ruolo dei conducenti nella provincia di Cremona, con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, alla data del bando, a sensi del D.P.R. 445/00;
- non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza e autorizzazione da almeno 5 anni;
- possesso di eventuali titoli preferenziali specificando quali.

2. Alla domanda va allegata, pena la sua irricevibilità, la seguente documentazione:

- idonea documentazione in originale, copia autentica ed eventualmente sotto forma di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/00, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali di cui all'art. 16, se prevista.

Art. 19

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Sulla base della graduatoria di cui al precedente art.16, il responsabile del Servizio competente dà formale comunicazione ai partecipanti dell'esito del concorso, assegnando agli interessati un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente regolamento, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, le licenze sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai vincitori del concorso in possesso dei requisiti.

Art. 20

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell'Amministrazione per cause di forza maggiore, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21

Registro comunale

1. Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le licenze e autorizzazioni, contenente, per ciascuna di esse, tutti i dati relativi al titolare - al mezzo - alla rimessa e alle variazioni successive.

CAPO V

TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 22

Trasferimento del titolo per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione dell'azienda e sono trasferibili per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
3. Il titolare della licenza o autorizzazione deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda al Sindaco; contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità della autovettura.
4. In relazione all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, si attua il procedimento di cui al precedente art. 19, in quanto compatibile.
5. All'interessato che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita una licenza, ovvero una o più autorizzazioni, né a seguito di concorso né a seguito di trasferimento, prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo trasferimento, operato in favore di altri dall'intestatario.

Art. 23

Trasferimento del titolo a causa di morte

1. In caso di morte dell'intestatario, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Qualora, con il decesso del titolare l'impresa sia trasferita a persona in minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti a ruolo.
3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti a ruolo trova applicazione anche nel caso di incapacità del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo allo stesso dei requisiti d'idoneità morale.

4. Gli eredi devono comunicare al Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione il decesso entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando nella comunicazione anche:

a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso, è necessaria da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, oppure:

b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione.

5. In relazione al procedimento per l'accertamento dei requisiti e della condizione in capo all'erede o concessionario per il rilascio della licenza/autorizzazione, si attua il procedimento istruttorio di cui al precedente art. 19.

CAPO VI MODALITÀ' DEL SERVIZIO

Art. 24

Caratteristiche del servizio taxi e n.c.c.

1. La prestazione del Servizio di Taxi è obbligatoria nell'ambito del territorio comunale.

2. Il Servizio può essere rifiutato qualora il passeggero versi in condizioni psico-fisiche alterate, tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del viaggio o per l'incolumità del conducente.

3. La prestazione del Servizio di N.C.C. con autovettura non è obbligatoria.

4. Durante il Servizio di N.C.C. è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.

5. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse.

6. Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Il passeggero ha però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio pagando una quota del corrispettivo, proporzionale al percorso compiuto.

Art. 25

Uso collettivo del taxi

1. Il servizio taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone, in modo comunque non continuativo e secondo orari e itinerari non prestabiliti.
2. Il servizio di taxi collettivo ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri, con l'obbligo per il tassista di effettuare il percorso più conveniente per l'utente.
3. L'istituzione del servizio, la sua organizzazione, nonché le tariffe ed i supplementi per il servizio notturno e festivo sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4.

Art. 26

Stazionamento taxi

1. Le aree di stazionamento sono determinate dalla Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione, e sono contrassegnate mediante segnaletica verticale e orizzontale, ai sensi del Codice della Strada. E' facoltà della Amministrazione Comunale, sentita la Commissione, far installare presso tali aree pannelli integrativi aventi la funzione d'informare l'utenza circa le principali caratteristiche del servizio Taxi.
2. I tassisti devono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio deve avvenire con lo stesso ordine.
3. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo.
4. Presso le aree di cui al comma 1 sono installati telefoni ad uso esclusivo dei conducenti, mediante i quali ricevere le richieste degli utenti. Il conducente, nel rispondere alla chiamata, è tenuto, a richiesta dell'utente, a dichiarare il numero dell'autovettura che conduce.
5. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
6. E' fatto comunque divieto di caricare l'utenza in prossimità e/o a vista del posteggio, qualora vi siano taxi allineati in attesa del posteggio.

Art. 27

Pubblicità del servizio taxi

1. La pubblicità del servizio pubblico di taxi, volta ad informare gli utenti su modalità di prenotazione delle corse, prestazioni, tariffe e altre condizioni, spetta al Comune, che, allo scopo, si avvale, normalmente, della Rete Civica e di eventuali altri strumenti di comunicazione, che si rendessero disponibili.

2. Ai tassisti, è assolutamente vietato pubblicizzare il proprio servizio taxi, a mezzo stampa, televisione, internet, o altri mezzi di comunicazione.
3. Fermo restando il divieto di cui al punto precedente, ai tassisti può essere concesso dal Comune, dietro specifica richiesta e previo parere della Commissione di cui all'art. 4, di pubblicizzare le modalità di erogazione del servizio pubblico.
4. Nei relativi messaggi devono comunque essere indicati, solo ed esclusivamente, i numeri telefonici delle postazioni pubbliche, con tassativo divieto di fornire recapiti personali o numeri di apparecchi cellulari.
5. Sono assolutamente vietati il ricorso a forme di pubblicità sia superlativa che comparativa, nonché l'uso di affermazioni che vantino o lascino intendere, anche indirettamente, la migliore qualità o convenienza delle prestazioni offerte da singoli operatori, rispetto agli standards del servizio pubblico.
6. E' ugualmente vietato pubblicizzare sconti o agevolazioni tariffarie di qualunque tipo, anche in forma di abbonamenti, se non autorizzati dal Comune.
7. La pubblicità dei servizi radiotaxi – taxitel ed altri analoghi sistemi di raccolta e smistamento automatico delle chiamate, nonché di servizi proposti in orari non previsti dalle turnazioni stabilite dal Comune, è consentita, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5, solo ed esclusivamente a condizione che il servizio sia stato regolarmente autorizzato dal Comune, in via preventiva, a' sensi del successivo art. 28.
8. I messaggi di qualunque tipo, pubblicizzanti il servizio taxi, prima della loro diffusione, devono essere sottoposti al Comune, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente articolo, e potranno essere pubblicati solo se lo stesso Comune, sentita anche la Commissione di cui al precedente articolo 4, concederà il proprio assenso.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai biglietti da visita da distribuire agli utenti, quando vi sia indicata la professione di tassista o quando si faccia comunque riferimento al servizio taxi.
10. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione pecuniaria fino a euro 500.

Art. 28

Radio taxi

1. Il Servizio taxi, previa autorizzazione comunale, può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio rice-trasmittenti, cui collegare i veicoli adibiti al servizio, in modo che le richieste telefoniche dell'utenza vengano raccolte da persona a ciò addetta, ovvero registrate in modo automatico e quindi diramate ai conducenti mediante radio rice-trasmittenti installate a bordo delle autovetture.
2. La persona addetta alla ricezione delle chiamate telefoniche nell'ambito del servizio "radiotaxi" e gli altri soggetti altrimenti addetti alle relazioni con il pubblico devono astenersi dal concordare preventivamente coi passeggeri, o con chi per essi, le modalità complete delle corse, intendendosi con ciò: l'identità del conducente, il tipo di autovettura,

gli orari e le località di arrivo e il corrispettivo; è ammesso, invece, che si concordino preventivamente l'orario e la località di prelevamento.

3. Il servizio di "radiotaxi" deve essere organizzato in modo da soddisfare le esigenze di rapida fruibilità da parte dell'utenza e di equa ripartizione delle corse fra gli aderenti al servizio. Esso deve pure garantire agli utenti un'informazione telefonica esauriente circa i tempi di attesa per la fruizione della corsa.

4. Al momento della cessazione del servizio, le apparecchiature allo stesso strumentali non dovranno più essere utilizzate per tale servizio.

5. Il Gestore del servizio Radiotaxi dovrà fornire al Comune, a scadenza semestrale, i dati riguardanti i seguenti ambiti:

- a) tempi medi di attesa per l'utenza;
- b) numero di corse e orari effettuati dagli operatori;
- c) incidenza delle chiamate radiotaxi non soddisfatte rispetto al totale delle richieste.

6. Il Gestore del servizio Radiotaxi dovrà fornire i dati richiesti dalla polizia locale del Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni di controllo del rispetto delle leggi e/o regolamenti disciplinanti il servizio.

Art. 29

Turni del servizio taxi

1. Il servizio é svolto mediante una successione di turni, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione.

2. Il tassista o suo sostituto deve essere presente all'inizio del turno nell'area di stazionamento prevista e non può abbandonare il servizio prima della fine del turno. L'assenza e/o l'abbandono dovranno essere comunicati preventivamente alla Polizia Municipale. Il tassista dovrà tempestivamente documentare la causa dell'assenza e/o abbandono del servizio.

3. Il tassista o suo sostituto che non si presenti all'inizio del turno nell'area di stazionamento prevista e/o abbandoni il servizio prima della fine del turno senza giustificato motivo, è soggetto alla sanzione pecuniaria fino a euro 500.

Art. 30

Stazionamento N.C.C.

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza. A sensi dell'art. 11 comma 6 della Legge n. 21 del 1992, il Comune può concedere deroga a tale obbligo, purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

Art. 31

Sospensione del servizio per ferie assenze - aspettative e distacchi

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati.
2. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.
3. Ogni giornata di ferie deve essere comunicata per iscritto con congruo anticipo all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza nel servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato.
4. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.
5. Previa idonea documentazione, i tassisti componenti di organismi dirigenti delle organizzazioni sindacali o di strutture economiche di categoria, potranno utilizzare le giornate di riposo per recupero, in misura di una ogni giornata di mancato servizio per impegni connessi con il loro mandato.

Art. 32

Sostituzione alla guida nel servizio taxi

1. Gli intestatari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1 lettere a - b - c:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
 - d) per sospensione della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori dell'intestatario di licenza possono, fino al raggiungimento della maggiore età, farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 1 lettere a - b - c.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge 18 aprile 1962 n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore, o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

5. All'infuori dei casi regolati nei commi precedenti, le autovetture da taxi non possono essere condotte da persone diverse dagli intestatari delle relative licenze.

6. I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente.

7. Il titolare della licenza per il servizi taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale al Servizio competente.

La richiesta deve indicare:

- i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1
- la durata della sostituzione
- il nominativo del sostituto.

8. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, quale requisito essenziale per il rilascio del nulla osta, deve presentare:

- a) in caso di assunzione a tempo determinato:
 - copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto
- b) in caso di contratto di lavoro autonomo
 - copia autenticata del contratto

9. Nel caso di assunzione a tempo determinato, qualora sia consentita la non apertura della posizione INAIL e INPS, si provvederà ad interdirl il proseguimento dell'attività.

10. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.

11. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

Art. 33 **Collaborazione familiare**

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.

3. La possibilità di esercitare il servizio avvalendosi di un collaboratore familiare in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1 lettere a), b) c) deve essere richiesta al servizio competente allegando la seguente documentazione

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della legge 15.1.1992 n. 21;
- b) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica; autocertificazione a sensi del D.P.R. 445/00, di essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti a sensi dell'art. 6 della Legge 15.1.1992 n.21, indicandone i rispettivi estremi.

4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzativo del titolare.

5. La non conformità dell'attività svolta nelle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata interdizione dell'attività.

6. Nell'ambito del servizio di taxi, il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dal titolare della licenza.

Art. 34 Trasporto disabili

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 35 Tariffe taxi

1. Le tariffe del Servizio Taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano, nonché i relativi supplementi, vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale, su proposta obbligatoria, ma non vincolante, della Commissione Consultiva, in relazione ai costi del Servizio localmente risultanti. Eventuali riduzioni sulle tariffe deliberate, da valere per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, dovranno essere previamente richieste al competente ufficio comunale, il quale, sentito l'apposita Commissione Consultiva, si riserva di valutarne l'opportunità e consentirne l'applicazione facoltativa da parte di tutti gli operatori.

2. Le tariffe del servizio con conducente sono determinate liberamente dalle parti, entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Amministrazione Comunale, in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo a quello disciplinato al comma 1.

3. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi predisposti dall'Amministrazione comunale ed esposti all'interno dell'autovettura, sulla parte retrostante dei sedili anteriori e sulla plancia lato passeggero.

4. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

5. A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa con l'indicazione del numero della licenza, della località d'inizio e di fine e del giorno e dell'ora in cui è terminata. Il modello delle ricevute è determinato dal Comune.

6. La violazione del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria fino a euro 500.

CAPO VII OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 36 Obblighi per i conducenti

1. Gli intestatari di licenze e autorizzazioni, nonché i legittimi sostituti nell'espletamento del servizio, debbono osservare i seguenti obblighi:

- a) accettare il trasporto di ogni sorta di bagaglio, nel rispetto del Codice della Strada;
- b) accettare il trasporto dei cani-guida per ciechi nel rispetto del Codice della Strada;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) presentarsi alle verifiche di cui all'articolo 41 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- e) ispezionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso gli uffici comunali;
- f) comunicare al Comune l'eventuale sostituzione dell'autovettura adibita al servizio, onde consentire le conseguenti annotazioni sulla licenza o sull'autorizzazione e sul registro comunale;
- g) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in ogni evenienza;
- h) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.

2. Gli intestatari di licenze ed i legittimi sostituti devono osservare, oltre a quelli di cui al comma 1, anche i seguenti obblighi:

- a) curare che il tassametro funzioni regolarmente;
- b) presentarsi puntualmente per le operazioni di verifica del regolare funzionamento del tassametro e di sigillatura dello stesso;
- c) effettuare la corsa tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila, o tramite radiotaxi autorizzato o richiesta diretta;

- d) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, quando il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
- e) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio, interrompendolo quando il trasporto è concluso;
- f) esporre all'interno dei veicoli apposito cartello fornito dal Comune recante il numero telefonico cui segnalare eventuali disservizi e/o lamenti. Il predetto cartello dovrà essere applicato sulla parte retrostante dei sedili anteriori e sulla plancia lato passeggero;
- g) esporre all'estero dei veicoli gli appositi contrassegni di cui all'art. 40 del presente regolamento;
- h) essere, durante il servizio nei luoghi adibiti allo stazionamento a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;

3. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione pecuniaria fino a euro 500.

Art. 37 **Divieti per i conducenti**

1. Agli intestatari di licenze o di autorizzazioni, nonché ai legittimi sostituti, è fatto divieto di:

- a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
- b) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sul foglio di circolazione;
- c) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- d) portare animali propri nell'autovettura;
- e) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- f) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) fumare sull'autovettura di servizio;
- h) ospitare sul veicolo persone estranee al servizio.

2. Agli intestatari di licenza taxi nonché ai legittimi sostituti sono prescritti anche i seguenti divieti:

a) accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata tramite radio-taxi;

b) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni del servizio;

c) chiedere una somma maggiore di quella indicata dal tassametro.

3. Agli intestatari di autorizzazioni N.C.C., nonché ai legittimi sostituti, è prescritto anche il seguente divieto:

- stazionare con l'autovettura a disposizione del pubblico.

4. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione pecuniaria fino a euro 300.

Art. 38

Codice di comportamento

1. Tutti gli obblighi e divieti posti a carico dei conducenti dal presente regolamento, ne costituiscono, nel loro complesso, il Codice di Comportamento.

2. All'atto della consegna del titolo autorizzativo, i conducenti sottoscrivono tale Codice, per presa visione.

Art. 39

Tutela della privacy

1. Nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente regolamento, devono essere osservate le norme per la tutela dei dati personali e/o sensibili degli utenti, ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.

2. I dati potranno essere trattati solo per finalità strettamente necessarie all'espletamento del servizio o al monitoraggio sulla efficienza e qualità dello stesso.

3. I dati personali eventualmente raccolti per le finalità di cui sopra dovranno essere cancellati, dopo che il relativo scopo si sia esaurito.

4. I clienti dovranno essere informati che i loro dati verranno usati solo per svolgere il servizio richiesto.

CAPO VIII

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE – VERIFICHE

Art. 40

Caratteristiche dei veicoli

1. Il Comune provvede al rilascio, per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni

a) Comune di Cremona e relativo stemma;

b) dicitura in colore nero “Servizio pubblico – Taxi e numero di licenza”.

Ogni autovettura adibita al servizio di taxi deve disporre sulle portiere laterali, al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di una fascia identificativa del Comune di tipo conforme a quello depositato presso l'Ufficio comunale competente.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 21 del 1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di:

a) un contrassegno con la dicitura “noleggio” da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;

b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:

1. Comune di Cremona e relativo stemma;

2. numero progressivo corrispondente al numero di autorizzazione;

3. dicitura in nero N.C.C.

3. Le autovetture adibite al Servizio di Taxi sono munite di un tassametro omologato installato all'interno dell'abitacolo in modo da essere perfettamente leggibile dai passeggeri.

La ditta installatrice del tassametro dovrà rilasciare a ciascun tassista una certificazione attestante la regolare impostazione del tassametro, con le tariffe applicate dal Comune di Cremona. Ogni tassista, prima di intraprendere il servizio, dovrà produrre tale certificazione al Comando di Polizia Municipale, che procederà alla piombatura del tassametro, avendo diritto in ogni momento di controllare la regolarità del suo funzionamento.

4. Le autovetture adibite al Servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso fisso con la scritta “taxi”.

5. La colorazione esterna delle autovetture adibite a taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1 gennaio 1993, deve essere conforme a quanto stabilito nel D.M. Trasporti 19.11.1992.

6. Le autovetture immatricolate per la prima volta dal 1.1.1993 devono essere munite dei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. Trasporti 15.12.1992 n. 572.

Art. 41
Verifica delle autovetture

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della M.C.T.C., è compito della Polizia Municipale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Dirigente competente per materia per i provvedimenti di propria competenza.
3. E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo, con altro idoneo.

Art. 42
Veicoli di scorta

1. Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.
2. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla Amministrazione Comunale, ed il titolare dovrà tenere sempre con sé l'autorizzazione durante l'esercizio dell'attività.

CAPO X
ILLECITI E SANZIONI

Art. 43
Sanzioni pecuniarie

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle leggi statali e regionali, le disposizioni del presente Regolamento, se non diversamente stabilito da quest'ultimo, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, ovvero da 25 a 500 €.
2. Per l'applicazione delle sanzioni, fatte salve quelle stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti in materia, saranno seguite le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 44
Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza è sospesa da uno a novanta giorni, qualora l'intestatario o i suoi legittimi sostituti violino l'obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al

pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli Enti locali interessati.

2. L'autorizzazione è sospesa da uno a novanta giorni nel caso di violazione delle seguenti prescrizioni:

- obbligo della disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;

- divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;

- divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore.

3. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 4.

4. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente ufficio comunale, per il periodo di durata dell'atto sanzionatorio.

Art. 44

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono dichiarate decadute dei seguenti casi:

a) per perdita anche parziale dei requisiti d'idoneità morale e professionale;

b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20;

c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 20 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 23;

d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio, per un periodo superiore a sei mesi;

f) avvenuta erogazione di tre provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione nell'arco di un quinquennio.

2. La decadenza è dichiarata dal responsabile dell'ufficio comunale competente, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 4.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Contingente di licenze taxi e autorizzazioni per autonoleggio

1. I contingenti di licenze taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con autovettura sono stabiliti dalla Regione, con le modalità di cui alla legge regionale 15.4.1995 n. 20.

2. Ai fini dei successivi aggiornamenti, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, definisce le eventuali esigenze di incremento dell'organico assegnato, in relazione ai mutamenti intervenuti nella domanda locale di mobilità, e le trasmette all'Amministrazione Provinciale, per la determinazione del fabbisogno provinciale complessivo, da sottoporre alla Regione.

Art. 47

Carta dei servizi

1. L'Amministrazione Comunale potrà promuovere la pubblicazione di una Carta dei servizi, con l'indicazione degli standards qualitativi che si impegna ad assicurare agli utenti, determinati secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia e competitività sentita anche la Commissione di cui all'art.

2. Gli standards sono vincolanti per i conducenti, per cui, in caso di mancato rispetto da parte loro, senza giustificato motivo, si applicheranno le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi e divieti di cui al Capo VII.

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuto esecutivo, ad ogni effetto, l'atto deliberativo della sua adozione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il precedente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/17737 in data 25 marzo 1999 e successive modifiche, ed ogni altra disposizione comunale che risulti con esso in contrasto.

Art. 49

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21, alla legge della Regione Lombardia 15 aprile 1995 n. 20 e ad ogni altra disposizione di livello sovracomunale vigente in materia.